

Allegato “ “ al n.  
del Repertorio e al n.  
della Raccolta

**STATUTO DELLA  
ASSOCIAZIONE**

**“Struttura Tecnica Nazionale degli Ordini  
e dei Collegi Professionali  
di Supporto alle Attività di Protezione  
Civile”**

**TITOLO I**

**COSTITUZIONE-SEDE-DURATA-SCOPI**

**ARTICOLO 1  
COSTITUZIONE**

E' costituita ad iniziativa del “Consiglio Nazionale Ingegneri”, del “Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori”, del “Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati” e del “Consiglio Nazionale dei Geologi” un'associazione ex art. 15 L. 241/1990, denominata: **“Struttura Tecnica Nazionale degli Ordini e dei Collegi Professionali di Supporto alle Attività di Protezione Civile”** e più brevemente **“Struttura Tecnica Nazionale”** oppure **“STN”**.

**ARTICOLO 2  
SEDE**

La sede legale dell'Associazione è in Roma alla via XX Settembre n. 5.

**ARTICOLO 3  
DURATA**

L'associazione ha durata illimitata.

**ARTICOLO 4  
SCOPO**

La Struttura Tecnica Nazionale coopera con la Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, le Agenzie della Protezione Civile delle Regioni e Province Autonome, coordinando le attività dei Consigli Nazionali, per la gestione degli eventi emergenziali e con particolare riferimento a quelli indicati all'articolo 7 del Decreto Legislativo n. 1 del 2018.

Essa opererà in esecuzione di appositi atti convenzionali ex art.13 comma 2 bis del D.Lgs. predetto stipulata tra i Consigli Nazionali delle Professioni Tecniche e la Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, Dipartimento nazionale della Protezione Civile, nonché le Agenzie della Protezione Civile delle Regioni e Province autonome dall'altro.

La Struttura Tecnica Nazionale, formata dai tecnici iscritti agli Ordini e Collegi Professionali dei Consigli Nazionali associati, svolgerà, tra l'altro, le attività di ricognizione del danno e dell'agibilità nonché le relative attività complementari a queste connesse, le attività di supporto geologico, geotecnico, cartografico e tutte le ulteriori attività di supporto alla gestione tecnica delle emergenze.

Le attività specialistiche svolte all'interno dei gruppi tecnici di sostegno, le attività di individuazione di aggregati ed unità strutturali finalizzate alle verifiche di agibilità, le attività di supporto ai centri di coordinamento centrali e locali, le attività di ricognizione geologica e geotecnica di contesto e sui singoli fabbricati

ai fini dell'agibilità, le attività di supporto geo cartografico rientrano tra le attività riconosciute di valenza intellettuale.

La Struttura Tecnica Nazionale svolge attività di coordinamento anche degli organismi ordinistici, per eventi e formazione sui temi della protezione civile, prevenzione e consapevolezza del rischio.

La Struttura Tecnica Nazionale può svolgere attività anche all'estero, cooperando d'intesa con la Protezione Civile Nazionale, per la gestione delle emergenze in altri Stati e con organizzazioni istituzionali internazionali e/o non governative.

I tecnici, facenti parte della Struttura Tecnica Nazionale, saranno impiegati nelle varie attività, nel rispetto delle norme vigenti, in particolare del DPCM 8 luglio 2014.

Nell'esercizio della propria attività l'associazione potrà compiere tutte le operazioni, mobiliari e immobiliari che saranno ritenute utili o necessarie.

## **TITOLO II**

### **ADERENTI**

#### **ARTICOLO 5**

##### **ADERENTI**

Alla costituzione della Struttura Tecnica Nazionale partecipano i seguenti enti pubblici non economici:

- Consiglio Nazionale degli Ingegneri;
- Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori;
- Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati;
- Consiglio Nazionale dei Geologi.

Con delibera del consiglio direttivo della Struttura Tecnica Nazionale possono essere ammessi a partecipare all'Associazione i Consigli Nazionali di Ordini e Collegi professionali appartenenti ad aree omogenee. Essi assumono le stesse prerogative, gli stessi diritti e gli stessi obblighi dei consigli fondatori.

## **TITOLO III**

### **PATRIMONIO E GESTIONE AMMINISTRATIVA**

#### **ARTICOLO 6**

##### **PATRIMONIO E QUOTE**

Il patrimonio dell'associazione è indivisibile ed è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili di proprietà dell'ente;
- b) contributi, erogazioni e lasciti diversi nonché contributi e finanziamenti di enti pubblici e privati;
- c) versamenti annuali dei consigli nazionali partecipanti;
- d) elargizioni e sussidi di persone fisiche e di enti privati e pubblici;
- e) entrate derivanti dallo svolgimento delle attività statutarie.
- f) contributi degli Ordini Collegi e Federazioni/Consulte territoriali, associazioni di tecnici, iscritti agli Ordini/Collegi territoriali;
- g) contributo da parte dello Stato e dei suoi organismi.

Il patrimonio è amministrato nel rispetto della normativa vigente.

#### **ARTICOLO 7**

##### **ESERCIZIO CONTABILE**

L'esercizio contabile va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

#### **ARTICOLO 8**

##### **RENDICONTO**

Il Consiglio Direttivo in sede ordinaria sarà convocato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio. Il rendiconto dovrà essere depositato presso la sede dell'associazione venti giorni prima della data di convocazione.

## **TITOLO IV**

### **ORGANI**

## **ARTICOLO 9**

### **ORGANI**

Gli organi dell'associazione sono:  
il Consiglio Direttivo;  
il Comitato di Gestione e Coordinamento;  
il Collegio dei Revisori;  
altri organi e strutture operative definiti dal Regolamento dell'ente.

## **CAPO I**

### **IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

#### **ARTICOLO 10**

##### **CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è composto dai presidenti pro-tempore dei rispettivi consigli nazionali aderenti.

Il Presidente-coordinatore viene eletto dai Presidenti dei Consigli nazionali rappresentati e dura in carica tre anni.

Il Presidente-coordinatore presiede l'associazione ed ha le funzioni di rappresentanza legale ed istituzionale. In caso di urgenza svolge le funzioni del Consiglio Direttivo, ai quali, in tal caso, riferisce senza indugio sulle determinazioni assunte.

Il componente decade dalla carica quando non ricopre la carica di Presidente del Consiglio Nazionale corrispondente e verrà sostituito dal Presidente in carica.

#### **ARTICOLO 11**

##### **COMPETENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio in sede ordinaria provvede alla nomina del Comitato di Gestione e Coordinamento, emana le direttive ed approva i regolamenti per il perseguimento delle finalità dell'associazione, con particolare riguardo all'indirizzo gestionale e amministrativo, esamina ed approva i bilanci preventivo e consuntivo, delibera sulle istanze di partecipazione di altri consigli nazionali, agli effetti dell'articolo 5 e delibera, infine, su

quanto il Comitato di Gestione e Coordinamento sottopone al suo esame.

Il Consiglio Direttivo in sede straordinaria delibera sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento dell'associazione.

Le delibere del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza, fatto salvo nel caso di approvazioni e modifica delle regole di ingaggio concordati con la Protezione Civile per le quali è prevista l'unanimità.

Ciascun componente ha diritto ad un voto.

Il Consiglio è convocato dal Presidente Coordinatore, mediante avviso inviato a mezzo pec ovvero comunicato con altre modalità equipollenti, entro cinque giorni dalla data della riunione e, in caso d'urgenza, entro un giorno.

Con le stesse modalità il Consiglio Direttivo deve essere convocato ogni qualvolta ne facciano richiesta 1/3 dei componenti, arrotondando per eccesso all'unità.

Il Consiglio approva i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e dei suoi livelli regionali, provinciali e comunali.

Il Consiglio elegge il Vice-Presidente Coordinatore che svolgerà le funzioni del Presidente-Coordinatore in caso di sua assenza, nonché il Segretario ed il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo può convocare direttamente all'occorrenza, il Comitato di Gestione e Coordinamento e decide sulle quote/contributi/versamenti annuali di cui all'art. 6.

#### **ARTICOLO 12**

##### **COSTITUZIONE E DELIBERE**

Il consiglio direttivo in sede ordinaria è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti.

È consentita la partecipazione con metodi informatici, stabiliti dal Regolamento.

#### **ARTICOLO 13**

##### **ESERCIZIO DEL VOTO E RAPPRESENTANZA**

Non hanno diritto di voto gli aderenti che non sono in regola con il pagamento dei contributi richiesti dal Consiglio Direttivo.

I Presidenti dei Consigli Nazionali aderenti che non possono intervenire personalmente all'adunanza hanno facoltà di farsi rappresentare eccezionalmente dal Vice Presidente del proprio consiglio secondo quanto previsto dalla legge e dai rispettivi ordinamenti.

## CAPO II

### COMITATO DI GESTIONE E COORDINAMENTO ARTICOLO 14

#### COMPOSIZIONE, CONVOCAZIONE E DELIBERE

Le attività operative dell'associazione sono affidate, su delega specifica approvata con delibera del Consiglio Direttivo, al Comitato di Gestione e Coordinamento, composto da un rappresentante di ciascun Consiglio Nazionale.

I componenti del Comitato di Gestione e Coordinamento sono nominati dal Consiglio Direttivo, durano in carica per un triennio, e sono individuati, tra i consiglieri in carica, su proposta del Presidente del Consiglio Nazionale competente. Vanno sostituiti se cessano dalla carica di consigliere.

Il Comitato è convocato tramite PEC senza particolari formalità ad iniziativa del suo coordinatore ogni qualvolta questi lo ritiene opportuno oppure su richiesta di almeno 1/3 arrotondato per eccesso all'unità dei suoi membri.

Le determinazioni del Comitato sono prese a maggioranza dei presenti.

### ARTICOLO 15

#### POTERI DEL COMITATO E DELEGHE

Al Comitato di Gestione e Coordinamento competono l'organizzazione delle attività operative dell'associazione nonché quelle straordinarie in casi di emergenza come

definite nel regolamento dell'ente approvato dal Consiglio Direttivo,

Il Comitato ha facoltà di delegare ad uno o più dei suoi componenti le proprie attribuzioni.

Il Consiglio Direttivo di concerto con il **COMITATO DI GESTIONE E COORDINAMENTO** istituisce strutture operative nazionali, regionali e territoriali, che costituiranno l'organigramma della Struttura Tecnica Nazionale le cui funzioni e modalità di operatività saranno definite nel regolamento dell'Ente.

## CAPO III

### COLLEGIO DEI REVISORI

#### ARTICOLO 16

#### COLLEGIO DEI REVISORI

Il collegio dei revisori si compone di uno o tre membri effettivi. Nel caso di tre membri, il Consiglio Direttivo indicherà il presidente, nonché i due membri supplenti, iscritti nel registro dei revisori contabili. Essi durano in carica per tre esercizi e fino alla data del consiglio dei presidenti convocato per approvare il bilancio del terzo esercizio.

I suoi componenti devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalla vigente legislazione.

Il compenso del collegio dei revisori, salvo che non sia diversamente disposto dal consiglio all'atto della nomina, è determinato dal Consiglio Direttivo.

Il revisore o il collegio dei revisori esercita tutte le funzioni svolte dal collegio dei revisori nelle società per azioni.

## TITOLO V

### DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

#### ARTICOLO 19

#### RECESSO - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Ogni Consiglio Nazionale che costituisce la “Struttura Tecnica degli Ordini e dei Collegi professionali alle attività di Protezione Civile” o che vi aderisce può recedere dall’associazione a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, con preavviso non inferiore a venti giorni, e non avrà diritto alla restituzione di alcuna quota del patrimonio e sarà tenuta al versamento della quota per l’anno in corso della richiesta di recesso.

Il consiglio direttivo può deliberare lo scioglimento dell’associazione in caso di recesso di tutti gli associati o in caso di venir meno degli scopi di cui all’art. 4.

In ogni caso di scioglimento, il consiglio direttivo delibera sulla nomina di un liquidatore o di un collegio di liquidatori e sulla destinazione dei fondi residui che sono devoluti ai consigli nazionali aderenti a quel momento.

Sono fatti salvi i poteri spettanti in materia all’ autorità governativa ai fini della devoluzione ad enti aventi scopi analoghi.

#### **ARTICOLO 20**

##### **RINVIO**

Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni vigenti.